

Cass. pen., Sez. III, Sent., (data ud. 05/03/2020) 12/05/2020, n. 14549**FRODI IN COMMERCIO, INDUSTRIA, AGRICOLTURA****Intestazione**

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSI Elisabetta - Presidente -
Dott. GENTILI Andrea - Consigliere -
Dott. SEMERARO Luca - Consigliere -
Dott. GAI Emanuela - Consigliere -
Dott. REYNAUD Gianni F. - rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

D.L.N., nato a (OMISSIS);

avverso la sentenza del 24/10/2018 del Tribunale di Foggia;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Gianni Filippo Reynaud;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Canevelli Paolo, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

Svolgimento del processo

1. Con sentenza del 24 ottobre 2018, il Tribunale di Bari ha dichiarato la penale responsabilità di D.L.N., condannandolo alla pena di 4.000 Euro di ammenda, in ordine al reato di cui alla [L. 30 aprile 1962, n. 283, art. 5](#), comma 1, lett. b), per aver detenuto per il successivo trattamento e la destinazione al commercio circa 5.130 Kg. di olive costituenti prodotti semilavorati in cattivo stato di conservazione.

2. Avverso la sentenza, a mezzo del difensore fiduciario, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, deducendo, con il primo motivo, vizio di motivazione carente e contraddittoria - per aver la sentenza fondato l'affermazione di responsabilità sulle dichiarazioni rese in dibattimento dal teste di polizia giudiziaria, trascurando le dichiarazioni rese dalla consulente esterna dell'azienda, con particolare riguardo alla giustificazione dalla medesima fornita circa l'apposizione della doppia etichettatura sui bidoni contenenti le olive.

3. Con il secondo motivo di ricorso, si deduce vizio di motivazione con riguardo alla carenza assoluta di motivazione circa la sussistenza dello stato di cattiva conservazione, avendo la sentenza posto in risalto unicamente l'apposizione della doppia etichettatura e rilevato l'asserita esposizione agli sbalzi

termici pur essendo il fatto avvenuto nel mese di febbraio. Qualora, poi, dovesse ritenersi che al momento dell'ispezione le olive fossero scadute, il fatto non sarebbe stato penalmente rilevante, potendo ravvisarsi il solo illecito amministrativo di cui al D.P.R. n. 109 del 1992, artt. 10 e 18.

Motivi della decisione

1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza.

Contrariamente a quanto allega il ricorrente, la sentenza considera le dichiarazioni rese dalla consulente dell'azienda quanto all'apposizione della doppia etichettatura, ma - con motivazione non illogica - le reputa irrilevanti sul rilievo che, non essendo ancora le olive state lavorate dall'azienda gestita dell'imputato, la scadenza del prodotto, già maturata, non poteva essere "allungata" con l'apposizione di una successiva data, che si sarebbe giustificata soltanto a seguito della lavorazione. Il ricorrente non contesta in alcun modo questa non illogica argomentazione ed il ricorso, pertanto, è sul punto irrimediabilmente generico.

2. Quanto al secondo motivo, è ben vero che nella giurisprudenza di questa Corte è da tempo consolidato il principio secondo cui la commercializzazione di prodotti alimentari confezionati, per i quali sia prescritta l'indicazione "da consumarsi preferibilmente entro il...", o quella "da consumarsi entro il...", non integra, ove la data sia superata, alcuna ipotesi di reato, ma solo l'illecito amministrativo di cui al [D.Lgs. n. 109 del 1992, art. 10](#), comma 7 e [art. 18](#) a meno che non sia accertato in concreto lo stato di cattiva conservazione delle sostanze alimentari (Sez. 3, n. 30858 del 27/06/2008, Amantia e altro, Rv. 240755; Sez. 3, n. 2144 del 24/01/1996, Sanguineti, Rv. 204562). Il principio più di recente ribadito da Sez. 3, n. 30425 del 11/07/2012, Scognamiglio, non massimata - è rimasto valido anche dopo le modifiche apportate alla citata disciplina dal [D.Lgs. 23 giugno 2003, n. 181](#), che ha sostituito il [D.Lgs. n. 109 del 1992, art. 10](#) e aggiunto l'art. 10-bis, il cui comma 5 ha riprodotto il testo dell'originario art. 10, comma 7, statuendo che "è vietata la vendita dei prodotti che riportano la data di scadenza a partire dal giorno successivo a quello indicato sulla confezione". Anche la violazione delle norme contenute nell'art. 10-bis è stata poi sanzionata solo amministrativamente dal [D.Lgs. n. 109 del 1992, art. 18](#), comma 2, nel testo parimenti sostituito dal [D.Lgs. n. 181 del 2003](#) e vigente al momento dei fatti. In ogni caso, benchè il citato [D.Lgs. n. 109 del 1992](#) sia poi stato successivamente abrogato dal [D.Lgs. 15 dicembre 2017, n. 231, art. 30](#) - recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del [regolamento \(UE\) n. 1169/2011](#), relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori e l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del medesimo [regolamento \(UE\) n. 1169/2011](#) e della [direttiva 2011/91/UE](#), ai sensi della [L. 12 agosto 2016, n. 170, art. 5](#) "Legge di delegazione Europea 2015" - la vigente disciplina riproduce le citate disposizioni sulla rilevanza esclusivamente amministrativa dell'illecito in parola, inasprendo, peraltro, le sanzioni pecuniarie (cfr., in particolare, il [D.Lgs. n. 231 del 2017, art. 12](#), comma 3, a norma del quale, "salvo che il fatto costituisca reato, quando un alimento è ceduto a qualsiasi titolo o esposto per la vendita al consumatore finale oltre la sua data di scadenza, ai sensi dell'art. 24 e dell'allegato X del regolamento, il cedente o il soggetto che espone l'alimento è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 5.000 Euro a 40.000 Euro").

2.1. Nel caso di specie, tuttavia, questa normativa non viene in rilievo, in primo luogo perchè non ci si trova di fronte ad un'ipotesi di commercializzazione, bensì di impiego dei prodotti (già scaduti) per ulteriore lavorazione che avrebbe "allungato" la data di scadenza (peraltro già formalmente, ed impropriamente, attestata con l'apposizione della nuova etichetta recante termine successivo).

In secondo luogo - ed in ogni caso - il cattivo stato di conservazione è stato in sentenza accertato anche in base ad altri elementi ed in particolare in base al fatto che le olive, pur dovendo essere conservate in frigorifero, stavano invece stoccate in un'area esterna allo stabilimento, del tutto inadatta anche sul piano igienico (si pensi che su molti bidoni furono rinvenuti escrementi e deiezioni di volatili), ed erano sottoposte agli inevitabili sbalzi termici, ragionevolmente verificabili, pur

trattandosi della regione Puglia, anche il 22 di febbraio.

2.2. Nessun dubbio, pertanto, circa l'inosservanza di prescrizioni dettate specificamente - e comunque ricavabili anche dall'esperienza - a garanzia della buona conservazione dell'alimento.

Secondo un risalente e consolidato orientamento, il cattivo stato di conservazione delle sostanze alimentari considerato dalla disposizione incriminatrice riguarda quelle situazioni in cui le sostanze stesse, pur potendo essere ancora perfettamente genuine e sane, si presentano mal conservate, e cioè preparate o confezionate o messe in vendita senza l'osservanza di quelle prescrizioni - di leggi, di regolamenti, di atti amministrativi generali - che sono dettate a garanzia della loro buona conservazione sotto il profilo igienico-sanitario e che mirano a prevenire i pericoli della loro precoce degradazione o contaminazione o alterazione; a tali situazioni si riferisce infatti la previsione normativa di cui alla [L. n. 283 del 1962, art. 5](#), lett. b) che ha il ruolo di completare, in armonia con le differenti ipotesi previste dallo stesso articolo, il quadro di protezione e tutela delle sostanze alimentari dal momento della produzione a quello della distribuzione sul mercato e, quindi, anche a quello, rilevante, della loro conservazione (Sez. U., n. 1 del 27/09/1995, dep. 1996, Timpanaro, Rv. 203094). Nel confermare questa impostazione in una successiva decisione, le Sezioni unite di questa Corte hanno altresì puntualizzato che la norma incriminatrice, "con l'espressione "cattivo stato di conservazione", fornisce una nozione aperta di facile comprensione che rimanda anche a concetti generalmente condivisi dalla collettività, la quale, a parametro del proprio giudizio, prima ancora che atti normativi, pone regole di comune esperienza, usi e prassi, espressione della cultura tradizionale", ciò che non contrasta con il principio di tassatività che vige in materia penale, dovendo ovviamente ritenersi che, "sussistendo una disciplina promanante da un atto normativo, l'interprete si riferirà unicamente a quella e che l'operatività delle nozioni di esperienza ha un ambito meramente residuale" (Sez. U, n. 443 del 19/12/2001, dep. 2002, Butti e a., in motivazione).

La decisione da ultimo citata, peraltro, riveste particolare importanza per aver chiarito che la contravvenzione prevista dall'[art. 5](#), lett. b), [L. n. 283 del 1962](#), che vieta l'impiego nella produzione, la vendita, la detenzione per la vendita, la somministrazione, o comunque la distribuzione per il consumo, di sostanze alimentari in cattivo stato di conservazione, non è reato di pericolo presunto, ma di danno, in quanto la disposizione citata non mira a prevenire con la repressione di condotte, come la degradazione, la contaminazione o l'alterazione del prodotto in sé, la cui pericolosità è presunta "iuris et de iure" mutazioni che nelle altre parti del citato art. 5 sono prese in considerazione come evento dannoso, ma persegue un autonomo fine di benessere, consistente nell'assicurare una protezione immediata all'interesse del consumatore a che il prodotto giunga al consumo con le cure igieniche imposte dalla sua natura, tanto che essa non si inserisce nella previsione di una progressione criminosa che contempla fatti gradualmente più gravi in relazione alle successive lettere della [L. n. 283 del 1962, art. 5](#), ma si configura, rispetto ad essi, come figura autonoma di reato, che può concorrere, ove ne ricorrano le condizioni (Sez. U, n. 443 del 19/12/2001, dep. 2002, Butti e a., Rv. 220717; Sez. 3, n. 35234 del 28/06/2007, Lepori, Rv. 237518; Sez. 3, n. 40772 del 05/05/2015, Torcetta, Rv. 264990, ove, richiamandosi le argomentazioni svolte nella sentenza Butti, si parla di danno a tutela del c.d. ordine alimentare).

Al di là, dunque, del non necessario richiamo al concetto di pericolo - pur tuttavia talvolta ritenuto decisivo (cfr., di recente, Sez. 3, n. 348 del 27/11/2018, dep. 2019, Signorelli, Rv. 274566) - il maggioritario orientamento di questa Corte, a cui il Collegio intende aderire, ravvisa la sussistenza della contravvenzione in parola tutte le volte in cui le modalità di conservazione delle sostanze alimentari contrastino con previsioni normative, o anche soltanto con le regole dell'esperienza, sì da pregiudicare l'interesse del consumatore a che l'alimento sia oggettivamente ben mantenuto prima di essere ulteriormente lavorato o utilizzato nella produzione, venduto, preparato o somministrato per il consumo (cfr. Sez. 3, n. 39037 del 10/05/2018, Malcaus, Rv. 273919; Sez. 3, n. 40554 del 26/06/2014, Hu Wei, Rv. 260655; Sez. 3, n. 6108 del 17/01/2014, Maisto, Rv. 258861; Sez. 3, n. 33313 del 28/11/2012, dep.

2013, Maretto, Rv. 257130).

3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, tenuto conto della [sentenza Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186](#) e rilevato che nella presente fattispecie non sussistono elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, consegue, a norma dell'[art. 616 c.p.p.](#), oltre all'onere del pagamento delle spese del procedimento anche quello del versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma equitativamente fissata in Euro 2.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Si dà atto che il presente provvedimento è sottoscritto dal solo presidente del collegio per impedimento dell'estensore, ai sensi del [D.P.C.M. 8 marzo 2020, art. 1](#), comma 1, lett. a).

Conclusione

Così deciso in Roma, il 5 marzo 2020.

Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2020